

Comune di SERRENTI

Provincia Sud Sardegna

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Accordo per la ripartizione delle risorse decentrate - Anno 2024 -

Serrenti 21 Ottobre 2024

Delegazione parte pubblica:

Il Presidente (Segret. Dott. Paolo Maggio)




Vice Presidente (Cossu Maria
Giuseppina)



Componente (Pisu Giuseppe)



Componente (Onnis Tania)



Delegazione OO.SS. Territoriali:


FP C.G.I.L. _____

CISL FP _(Mereu
Pierluigi) _____


UIL FPL _(Sollai
Mario) _____

Delegazione OO.SS. Unitari:

Congia Francesco



Liggi Manuela



CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2024

PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SERRENTI

ATTI E DOCUMENTAZIONE ALLA BASE DELLA CONTRATTAZIONE:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22.07.2024: ***“Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo di produttività anno 2024”***;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 16.09.2024: ***“Aggiornamento composizione delegazione trattante di parte datoriale del Comune di Serrenti”***;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 16.09.2024: ***“Direttive alla Delegazione di parte pubblica per la definizione dei contenuti del contratto collettivo decentrato integrativo di utilizzo delle risorse per l’anno 2024”***;
- Determinazione Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari n.356 del 26.08.2024: ***“Costituzione Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 – art.79 CCNL 16.11.2022”***;
- Verbale n. 7 del 18.09.2024 (prot. n.12103 del 19.09.2024) del Revisore dei Conti: ***Parere sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2024***;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22.01.2024: ***“Approvazione obiettivi di performance organizzativa ed individuale per l’anno 2024”***;
- Il **CCDI Territoriale parte normativa del 22.11.2023**: recepito e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 21.12.2023;
- Il **CCNL 16.11.2022 e precedenti CCNL in quanto applicabili**;
- Preintesa Contratto Decentrato Integrativo 2024 firmato il 30.09.2024;
- Verbale n. 9 del 02.10.2024 del Revisore dei Conti: ***“Controllo sulla compatibilità dei costi sulla Preintesa di accordo di Contratto Collettivo Integrativo Decentrato Parte Economica per l’anno 2024 e della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria.”***;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 03.10.2024: ***“Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte Economica anno 2024. Autorizzazione alla sottoscrizione.”***



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto e obiettivi
- Art.2 Ambito di applicazione e materie
- Art.3 Durata – Revisione

TITOLO II – CRITERI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

- Art. 4 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
- Art. 5 Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate alla performance
- Art. 6 Differenziazione del premio individuale (art. 81, CCNL 2022)
- Art. 7 Indennità condizioni di lavoro (art. 84-bis, CCNL 2022)
- Art. 8 Indennità per specifiche responsabilità (art. 84, CCNL 2022)
- Art. 9 Indennità di reperibilità (art. 24, CCNL 2018)
- Art. 10 Indennità servizi esterni di vigilanza (art. 100, CCNL 2022)

TITOLO III – COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024

TITOLO IV – SUDDIVISIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024

.....

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e obiettivi)

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata, tutte contemplate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, sono regolate tra i soggetti titolari della contrattazione integrativa (art. 7 del CCNL 16.11.2022) e con le procedure negoziali stabilite dalla legge e dall'art. 8 del medesimo CCNL.

Art. 7, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

Art. 40, c. 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono".

Art. 2

(Ambito di applicazione e materie)

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale non dirigente e non incaricato di posizione organizzativa in servizio presso il Comune di Serrenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato

o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

2. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata che col medesimo vengono disciplinati.

Art. 3

(Durata – Revisione)

1. Il presente CCDI ha durata annuale e regola gli istituti ivi declinati per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti, al fine di evitare ogni e qualsivoglia discontinuità, concordano di ritenere confermati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo tutti gli importi relativi alle indennità accessorie di cui agli art. 84 e 84bis del CCNL 16.11.2022, definiti dal presente accordo annuale.

TITOLO II - CRITERI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 4

(Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili)

1. La parte “stabile” del fondo, alimentata ex art. 79, comma 1 e 1-bis del CCNL 16.11.2022, è destinata a finanziare in via prioritaria al netto delle risorse necessarie a corrispondere i differenziali di progressione economica già acquisite, gli istituti economici stabili individuati nell’art. 80, c. 1 del CCNL 16.11.2022 e quindi:

- indennità di comparto (esclusa la quota a carico del bilancio);

2. Le somme destinate ai suddetti istituti gravano sull’importo consolidato, precostituito ai sensi dell’art. 79, comma 1 e stabilmente incrementato ai sensi del successivo comma 1-bis del medesimo art. 79 CCNL 16.11.2022;

3. Le ulteriori somme, costituenti la parte c.d. “variabile” ex art. 79, comma 2 CCNL 16.11.2022 nonché, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del medesimo contrattuale, le somme rese annualmente disponibili a seguito di intervenute cessazioni nell’anno precedente o residue di cui all’art. 79, commi 1 e 2 relative a precedenti esercizi ma non integralmente utilizzate, vengono destinate agli istituti di cui all’art. 80, comma 2 CCNL 16.11.2022; le parti definiscono i criteri di riparto e le quote da destinare ai vari istituti previsti dal citato art. 80 comma 2 CCNL 16.11.2022.

L’art. 7, c. 4, lett. a) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili detratte quelle vincolate a istituti di carattere stabile. Compete quindi alle parti individuare i criteri per ripartire le residue risorse disponibili.

In tale operazione svolge un ruolo predominante l’organizzazione dell’Ente, e quindi la sua struttura operativa e le modalità di utilizzo dei servizi in relazione alle esigenze.

Rimane fermo che una quota minima delle risorse variabili è destinata alla performance individuale.

Art. 5

(Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance)

1. Le parti in conformità a quanto disposto dal CCDI Territoriale (art. 14) concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all’art. 79, commi 2 e 3 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa;
2. L’attribuzione dei premi correlati alla performance sarà effettuata ai sensi degli art.16 e 17 del CCDI Territoriale parte normativa anni 2023/2025;
3. Eventuali risorse di parte stabile, derivanti da minore utilizzo nell’anno di competenza per altri istituti ovvero non utilizzate per impossibilità di attivazione e/o attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali, concorrono ad incrementare le risorse destinate alla performance;

Art. 6

(Differenziazione del premio individuale -art. 81, CCNL 2022 e art. 18 CCDI Territoriale parte normativa anni 2023/2025)

L'articolo prevede l'assegnazione ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate una maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, definita in sede di contrattazione integrativa in misura comunque non inferiore al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. La contrattazione integrativa definisce preventivamente la quota limitata di personale cui attribuire detta maggiorazione.

1. L'importo della maggiorazione, come stabilito all'art. 18 comma 2 del CCDI Territoriale, è determinata in misura del 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, ed è assegnata a non più del 35% arrotondato all'unità superiore del personale che ha conseguito una valutazione non inferiore al 90% del massimo attribuibile in ragione del parametro categoriale di appartenenza.

Art. 7

(Indennità condizioni di lavoro - art. 84-bis, CCNL 2022)

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore unitario dell'indennità è definito attraverso l'attribuzione di un valore monetario che varia da € 1,00 a € 15,00. Per la quantificazione dell'indennità diaria spettante è utilizzata l'allegato "A" al CCI, strumento che mette in correlazione le diverse tipologie di condizioni lavoro affrontate, al grado di esposizione alla condizione di sfavore stessa. Il riconoscimento dell'indennità diaria è legato non alla mera presenza in servizio, ma all'effettiva esposizione alla condizione di lavoro di cui all'art.84-bis del CCNL 2022.
2. A tal fine i Responsabili di servizio si dotano di strumenti adeguati alla quantificazione delle giornate indennizzabili (Rapporto di Servizio).

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità non si può fare riferimento alla categoria o profilo di appartenenza ma deve essere riconosciuta ai lavoratori che sono maggiormente esposti alle citate condizioni di lavoro. L'ARAN precisa che deve trattarsi "di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo" (RAL1563 e 199).

Possono essere utili in proposito le indicazioni dei precedenti contratti integrativi, anche al fine di valutare gli impatti finanziari dell'operazione.

Indennità di disagio

3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale o relazionale. Si considera disagio quello derivante dalla diversa articolazione dell'orario di lavoro per effetto delle particolari esigenze del servizio. La misura diaria dell'indennità riferita al disagio riconoscibile, ha un valore di euro 1,50, per ogni giornata di cambio orario lavorativo derivante da esigenze di servizio.

Indennità di rischio

4. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.

Il Responsabile del servizio di appartenenza del dipendente attesta lo svolgimento di attività soggette a rischio. Queste devono essere realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale. La misura dell'indennità diaria riferita al rischio è definita con lo strumento allegato "A" al CCI. L'Indennità giornaliera riconoscibile ha un valore minimo pari a euro 1,50 (anche laddove lo strumento di supporto restituisse un valore inferiore) e un valore massimo pari a euro 2,00 (anche laddove lo strumento di supporto restituisse un valore superiore).

Per l'anno 2024 è stimato un impiego medio di 160 giornate per ciascun operatore in servizio potenzialmente impegnato in mansioni con esposizione a "rischio" medio (n.6). La diaria spettante prevista è pari ad euro 1,50.

Indennità maneggio valori


5. Riconoscimento dell'indennità di maneggio valori all'economista comunale e/o agli agenti contabili (n.3), definita con lo strumento allegato "A" al CCI.

Per l'anno 2024 è stimata un'esposizione al maneggio valori di importo medio mensile inferiore a € 500,00 di 220 giornate per ciascun agente contabile/economista. La diaria spettante calcolata è pari a € 1,50.

Art. 8

(Indennità per specifiche responsabilità - art. 84, CCNL 2022)

- Al personale delle Aree degli Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ che non risulti titolare di incarico di E.Q., è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Coordinamento e/o svolgimento di funzioni in relazione a determinati servizi e/o uffici istituiti dall'ente;
 - Esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed ufficiale elettorale, nonché di responsabile dei tributi;
 - Coordinamento di funzioni e servizi in capo al settore in caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa,
 - Coordinamento di almeno due operatori di pari o inferiore categoria;
 - Esercizio di compiti legati ai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione digitale;
 - Specifiche responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, art.15 D.lgs. n.36 del 2023;
 - Specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati- GDPR;
 - Incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali;
- L'effettivo svolgimento delle funzioni di specifiche responsabilità è attestato dal Responsabile del Servizio.
- La quantificazione dell'indennità spettante individualmente avverrà sulla base delle effettive responsabilità assegnate e dal budget a disposizione.
- Per la determinazione degli importi da corrispondere, si applica lo strumento Allegato A al CCI parte normativa 2023/2025, in ottemperanza ed entro i limiti dettati dall'art.25 del Contratto Integrativo stesso.



Art. 9

(Indennità di reperibilità - come da art. 24 CCNL 21.05.2018)

L'art. 24 del CCNL stabilisce che per le aree di pronto intervento individuate dagli enti è istituito il servizio di pronta reperibilità. L'art.7, c.4, lett. k, demanda alla contrattazione integrativa l'elevazione della misura fino ad euro 13,00, e il numero delle volte in cui il dipendente può essere messo in reperibilità rispetto alle 6 previste dal contratto.

1. Il limite di sei volte al mese per la reperibilità in presenza di situazioni di emergenza climatica od ambientale, è elevato fino ad un massimo di otto (8) volte al mese. L'aumento dei turni in questione non può superare la durata di mesi due (2) continuativi. L'amministrazione si impegna comunque a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta comunque ragione delle esigenze da affrontare. Si stabilisce l'importo di euro 13,00 per i turni di 12 ore ed euro 26,00 per i turni festivi (di 24 ore).

Art. 10

(Indennità di servizi esterni di vigilanza - come da art. 56 quinquies CCNL 21.05.2018 e art. 100 CCNL 16.11.2022)

L'art. 56 quinquies del CCNL 2018, modificato dall'art.100 CCNL 2022, stabilisce al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i valori minimi e massimi giornalieri: € 1,00 - € 15,00.

1. La misura dell'indennità diaria riferita al servizio esterno di vigilanza è definita con lo strumento allegato "A" al CCI.
2. Per l'anno 2024 è quantificata una misura media diaria pari a euro 1,50 per servizi continuativi svolti all'esterno, per un totale di 200 giorni in media per agente PL (N.2).

TITOLO III – COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2024

ART.67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO	
FONDO STABILE ANNO 2017	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05 del 22.1.2004)- <i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art.32, co. 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, co.4; art. 15, co. 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, co.5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1/4/1999; art.4, co.1 e 2, del CCNL 05.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, co.5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche di cui:</i>	€ 71.719,48
Articolo 14, comma 4 CCNL 01/04/1999	€ 48,26
Articolo 15, comma 1, lettera a) CCNL 01/04/1999	€ 39.402,99
Articolo 15, comma 1, lettera g) CCNL 01/04/1999	€ 10.552,10
Articolo 15, comma 1, lettera h) CCNL 01/04/1999	€ 774,69
Articolo 15, comma 1, lettera j) CCNL CCNL 01/04/1999	€ 3.110,27
Articolo 15, comma 5 CCNL 01/04/1999	€ 4.685,22
Articolo 4, comma 1 CCNL 05/10/2001	€ 8.114,47
Articolo 4, comma 2 CCNL 05/10/2001	€ 5.031,48
INCREMENTI ARTICOLO 32, COMMI 1 E 2 CCNL 22/01/2004	€ 7.516,52
INCREMENTI ARTICOLO 4, COMMA 1 CCNL 09/05/2006	€ 3.503,16
INCREMENTI DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4 CCNL 09/05/2006	€ 3.552,41
INCREMENTI ARTICOLO 8, COMMA 2 CCNL 11/04/2008	€ 4.644,41
INCREMENTI ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 22/01/2004 (0,20%monte salari 2001) ALTE PROFESSIONALITA'	€ 1.342,24
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	€ -
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	€ 92.278,22

ART.67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018 PARTE STABILE	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART.67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018	€ 92.278,22
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 - ART. 67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018:	

Retribuzioni individuali di anzianità - art.67 comma 2 lettera c)	€ 0,00	
Risorse art.2 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 - art.67 comma 2 lettera d)	€ 0,00	
Trattamento accessorio personale trasferito - art.67 comma 2 lettera e)	€ 0,00	
Incremento per riduzioni stabili del fondo dello straordinario - art.67 comma 2 lettera g)	€ 0,00	
incremento delle dotazioni organiche - art.67 comma 2 lettera h)	€ 0,00	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017		€ 92.278,22
RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 - ART. 67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018:		
Incremento art.67 comma 2 lettera a) - 83,20 euro a dipendente al 31/12/2015 (N.29 Dipend.) - dichiarazione congiunta n.5	€	2.412,80
Differenziali progressioni economiche orizzontali - art.67 comma 2 lettera b) - dichiarazione congiunta n.5	€	1.390,09
RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 - ART. 79 COMMA 1 CCNL 2019/2021:		
Incremento art.79 comma 1 lettera b) - 84,50 euro a dipendente al 31/12/2018 (N.28 Dipend.)	€	2.366,00
Differenziali progressioni economiche orizzontali - art.79 comma 1 lettera d)	€	1.102,40
Incremento art.79 comma 1 bis - differenziali D3 e B3	€	6.994,50
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017	€	14.265,79

PARTE VARIABILE

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (ex art.15, comma 1, lett. K CCNL 1.4.99)	€	5.725,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C		--
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017	€	5.725,00
RESIDUI ANNI PRECEDENTI ART.17 COMMA 5 CCNL 1.4.1999		
RESIDUI	€	0,00

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 – art.67 comma 3 CCNL 21/05/2018	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DAL 2018)	€ 25.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (COMPENSI ISTAT, ECC.)	€ 5.000,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 – art.79 CCNL 16/11/2022	
0,22 % MONTE SALARI 2018 QUOTA FONDO - ART.79 COMMA 3 CCNL 2019/2021 (ANNO 2024)	€ 1.280,66
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017	€ 31.280,66

VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART.23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016	ANNO 2024
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI SOGGETTE AL LIMITE	€ 98.003,48	€ 98.003,22
* RETRIBUZIONE DI POS. E RIS. DELLE P.O IMPUTATE A BILANCIO	€ 33.468,40	€ 33.468,40
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 1.560,52	€ 1.560,52
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART.23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	€ 133.032,40	€ 133.032,14
<p>* dall'anno 2019 le somme destinate alle P.O. sono state aumentate di euro 14.791,23 (G.C. N.141 DEL 31.12.2019) decurtando tale importo dai resti assunzionali - Quindi l'importo Totale destinato alla remunerazione delle P.O. è pari ad euro 48.259,63 (comprensivo di euro 774,72 riconosciuto come ind.direz. ex VIII q.f. sino al 2023 all'ing. Atzeni in pensione dal 2023)</p>		
DECURTAZIONE DA OPERARE € 0,00		

DEFINIZIONE SOMME A DISPOSIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2024

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE SOGGETTE AL LIMITE	€ 133.032,14
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 45.546,45
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE (A)	€ 178.578,59

DECURTAZIONI

CCNL di RIFERIMENTO	DESCRIZIONE DELLA FONTE DELLA DECURTAZIONE	IMPORTO
---------------------	--	---------

CCNL 16/11/2022	Articolo 78 comma 3 lettera b) risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti	€ 37.387,80
-----------------	---	-------------

CCNL 16/11/2022 CCNL 22/01/2004	Articolo 80 comma 1 CCNL 16/11/2022 Articolo 33, comma 4, lett. b) e c) CCNL 22/01/2004 – Indennità di comparto limitatamente agli importi previsti dalle colonne 2 e 3 della tabella D allegata al CCNL 22/01/2004, determinati secondo la seguente tabella:	
------------------------------------	---	--

	Categoria	N. dipendenti	quota dal 1/12/2002	quota dal 31/12/2003	quota dal 1/01/2004 (COL.3 + 4)	TOTALE A CARICO FONDO (COL.2 X 5)X 12	
	1	2	3	4	5	6	
	D	4 2 (4 mesi) 1 (6 mesi) 1(8 mesi) 1(6 mesi)	€ 7,95	€ 39,00	€ 46,95	€ 2.253,60 € 375,60 € 281,70 € 375,60 € 281,70	
	C	10 1(8 mesi) 1(6 mesi) 1 (4 mesi)	€ 7,01	€ 34,45	€ 41,46	€ 4.975,20 € 331,68 € 248,76 € 165,84	€ 12.456,31
	B	5 1(6 mesi) 1(10 mesi) 1 (4 mesi) 1(6 mesi) 1 part-time(6 mesi)	€ 6,00	€ 29,58	€ 35,58	€ 2.134,80 € 213,48 € 355,80 € 142,32 € 213,48 € 106,75	
	A	0	€ 4,93	€ 24,38	€ 29,31	0,00	
Totale da prelevare dal fondo ex art. 32, comma 1							

TOTALE DEDUZIONI FONDO RISORSE DECENTRATE (B)	€ 49.844,11
--	--------------------

TOTALE RETRIBUZ. DI POS. E RESULT. DELLE POSIZ. ORGANIZZATIVE (C)	€ 33.468,40
--	--------------------

FONDO LAVORO STRAORDINARIO (D)	€ 1.560,52
---------------------------------------	-------------------

PARTE VARIABILE DEL FONDO NON SOGGETTA A CONTRATTAZIONE (INCENTIVI TECNICI E ISTAT) (E)	€ 30.000,00
--	--------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA (A - B - C - D - E): € 63.705,56 DI CUI € 56.699,90 PARTE STABILE E € 7.005,66 PARTE VARIABILE
--

**TITOLO IV – SUDDIVISIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA - ANNO 2024**

**(budget disponibile € 63.705,56 + 1.560,52 straord. – IMPORTO AL NETTO DELLE
DESTINAZIONI VINCOLATE)**

**IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA
DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
ANNO 2024 – Preintesa**

Il Fondo Salario Accessorio per l'anno 2024 è stato costituito con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n.356 del 26.08.2024 e con Delibera della G.M. n°59 del 22.07.2024 che dà gli indirizzi alla costituzione del fondo.

Le parti concordano di addivenire alla seguente ripartizione per il finanziamento dei seguenti istituti contrattuali:

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE: TOTALE € 63.705,56		
Di cui parte Stabile € 56.699,90		
Di cui parte Variabile € 7.005,66		
Utilizzo	Riferimenti CCNL/Legge	Importi
Differenziali stipendiali di nuova attribuzione*	Art.14 c.2 lett. b) CCNL 16.11.2022 e art.21 CCDI parte normativa del 22.11.2023	€ 1.500,00 (n.2 Istruttori)
Premi correlate alla performance organizzativa	Art.80 comma 2 lett. a) CCNL 16.11.2022 e art.17 CCDI parte normativa del 22.11.2023	€ 27.747,34
Premi correlate alla performance individuale	Art.80 comma 2 lett. b) CCNL 16.11.2022 e art.17 CCDI parte normativa del 22.11.2023 n.b.: tale importo deve ricomprendere almeno il 30% delle risorse stanziate per la parte variabile di cui all'art.79 c.2 CCNL 16.11.2022 (escluse lett. c), f) e g) dell'art.67 c.3 CCNL 21.05.2018 poiché vincolate da uso specifico di legge o contratto)	€ 18.498,22
Accantonamento differenziazione individuale premio	Art.81 CCNL 16.11.2022 n.b.: la quota deve essere non inferiore al 30% del valore medio pro-capite previsto per la performance individuale. La percentuale dei lavoratori interessata è definita nello	

	specifico dall'art.18 del CCDI parte normativa del 22.11.2023	
Indennità condizioni lavoro	Art.70-bis CCNL 21.05.2018 e art.84-bis CCNL 16.11.2022 – art.23 CCDI parte normativa del 22.11.2023	€ 1.000,00 Maneggio Valori € 1.500,00 Rischio € 500,00 Disagio
Indennità di reperibilità	Art.24 CCNL 21.05.2018 – art.42 CCDI parte normativa del 22.11.2023	€ 4.810,00
Trattamento per attività prestata in giornate festive – riposo compensativo	CCNL 01.04.1999 art.17, c.2, let.d) – CCNL 14.09.2000 art.24	€ 600,00
Compensi per specifiche responsabilità	Art.84 CCNL 16.11.2022 – art.25 CCDI parte normativa del 22.11.2023	€ 6.650,00
Indennità servizio esterno (polizia Locale)	Art.100 CCNL 16.11.2022 – art.24 CCDI parte normativa del 22.11.2023	€ 900,00
Totale		€ 63.705,56
Fondo lavoro straordinario		€ 1.560,52

* Per l'anno 2024, si conviene che gli importi destinati alle progressioni all'interno delle aree, sono computati a copertura delle suddette progressioni del personale come di seguito specificato:
- Area Istruttori: n.2

Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge non soggetti a contrattazione (co. 3 lett.c art. 67 del CCNL 21.05.2018):

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DAL 2018)	€ 25.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (compensi ISTAT, ecc.)	€ 5.000,00
Totale	€ 30.000,00

DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i residui eventuali generatisi in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui al presente accordo, sono portati prioritariamente in aumento alla quota di cui all'art.80 comma 2 lett. b) CCNL 16.11.2022, nel rispetto di quanto in esso disciplinato (performance individuale).

Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e a quanto regolato dal CCDI Territoriale 2023-2025.

